

L'Organismo Congressuale Forense

sulla base della Mozione n. 208 e delle Mozioni ritenute assorbite o di specificazione della stessa nn. 5, 183, 206, 2011 e 216, mediante le quali il Congresso Nazionale Forense di Catania ha deliberato la necessità di introdurre idonee misure fiscali volte a sostenere il reddito del professionista avvocato, sta seguendo con particolare attenzione e non senza apprensione l'elaborazione della legge di stabilità 2020.

Considerato:

- che il sistema fiscale ha raggiunto un insostenibile grado di complessità e di farraginosità, nonché un peso la cui eliminazione rappresenta una necessità percepita dai cittadini contribuenti e condivisa da ogni forza politica;
- che le disposizioni del progetto di decreto fiscale approvato dal Consiglio dei Ministri in data 15.10.2019 afferenti i limiti di compensazione anche per i crediti IRPEF (oltre gli € 5.000), da posticiparsi alla presentazione della dichiarazione, finiscono per gravare soprattutto sui soggetti, quali i liberi professionisti, che già subiscono l'effetto di **sottrazione di liquidità** derivante dall'assoggettamento alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto;
- che, inoltre, la sanzione fissa di € 1.000,00 sulle compensazioni dei crediti fiscali, oltre a punire allo stesso modo i debiti di pochi euro e quelli di centinaia di migliaia di euro, mette sullo stesso piano errori formali e comportamenti illegittimi, rendendo di fatto impraticabile la compensazione dei crediti fiscali di importo moderato;
- che, in particolare, dall'esame del documento programmatico approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 ottobre ed inviato all'Unione Europea, nonché dall'esame dello schema di decreto legge recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, sono emerse alcune criticità che, se confermate, rappresentano un ulteriore attacco all'Avvocatura e, in particolar modo, ai giovani avvocati, che, nel corso degli anni, sono stati già fortemente colpiti, soprattutto nella speranza di un futuro professionale dignitoso;
- che le incombenze formali gravano significativamente soprattutto sul professionista lavoratore autonomo di medie dimensioni, che subisce, così, ulteriore detrimento dalla presenza di ampie fasce agevolate di colleghi cui peraltro non devono e non possono essere estesi aggravi di incombenti;
- che da più parti sono state effettuate analisi da cui risultano che gli attuali livelli di imposizione fiscale non sono più sostenibili per i liberi professionisti, e ciò in considerazione anche del generale impoverimento economico delle categorie professionali dovuto alla crisi che ha colpito tutte le professioni regolamentate;

E-Mail: organismocongrassualeforense@gmail.com / Pec: organismocongrassualeforense@pec.it



- che le disposizioni fiscali che si applicano sui redditi dei professionisti finiscono per gravare in modo particolare sulle categorie di reddito intermedio, in quanto il carico fiscale, ripartito in cinque aliquote, incide in maniera sproporzionata sui contribuenti che godono di redditi rientranti nella terza aliquota (tra 28 mila e 55 mila euro), che sopportano il maggior peso dell'onere fiscale anche a causa di un sistema di deducibilità inadeguato e iniquo;
- che le prestazioni ed i servizi resi dagli avvocati investono un interesse pubblico e sociale riconosciuto anche nella Costituzione;
- che, nel quadro testé delineato, il regime fiscale c.d. del forfait determina un minor onere fiscale a carico dei professionisti-contribuenti più deboli, nonché significative semplificazioni degli adempimenti degli obblighi contabili, sia ai fini delle imposte sui redditi, sia ai fini IVA. E, con la Decisione di esecuzione del Consiglio UE del 15 Novembre 2013, lo Stato italiano era stato autorizzato, ai fini IVA, ad estendere la misura del c.d. forfait anche a fatturati fino a 65.000,00 euro e, a determinate condizioni, anche a fatturati fino ad un importo di 100.000,00 euro di volume d'affari;
- che, in nome di un cambio di rotta all'insegna della lotta all'evasione, la manovra proposta abolisce, "per limitare abusi", la flat tax per professionisti e partite Iva con redditi compresi tra 65.000 e 100.000 euro, misura che doveva scattare dal prossimo anno in base alla legge di bilancio 2019; sono stati, poi, "rivisti i parametri del regime dei minimi con limiti di spese personale 20.000 euro, limite di beni strumentali 20.000 euro, regime analitico determinazione del reddito, regime premiale fatturazione elettronica, con esclusione se il reddito è superiore a 30.000 euro". In questo modo, pur in presenza di una limitata conferma formale del regime agevolato, si attuerebbe un fortissimo restringimento delle condizioni di accesso e permanenza nel suddetto regime; inoltre, l'introduzione del regime analitico anche per chi ha scelto la flat tax al 15% si traduce nell'obbligo di determinare il reddito cui applicare la tassa piatta tenendo conto di costi e ricavi;
- che, con il decreto legge fiscale collegato al d.d.l. di bilancio viene introdotto anche per le partite Iva nel forfettario l'obbligo del conto corrente dedicato ai flussi finanziari dell'attività imprenditoriale o professionale svolta; in sostanza, un conto su cui far transitare esclusivamente versamenti e prelievi dell'azienda o dello studio, a tutto vantaggio dell'amministrazione finanziaria, che potrà, così, ulteriormente utilizzare i dati che confluiranno nella super anagrafe dei conti correnti;
- che in particolare, l'art. 24 del d.l. fiscale prevede l'obbligo per tutti i professionisti di tenere un conto dedicato, disposizione che dovrebbe applicarsi anche a chi è in regime forfettario, con esclusione delle start up; si introduce, infatti, negli artt. 18 e 19 del d.p.r. 600/1973, riguardanti, rispettivamente, le scritture contabili delle imprese minori e, in particolare, delle imprese individuali di cui alla lettera d) del primo comma dell'art.13 e degli esercenti arti e professioni (persone fisiche che esercitano arti e professioni e società o associazioni fra artisti e professionisti di cui all'art.13, comma 1, lettere e) ed f), una previsione recante l'obbligo di tenuta di uno o più conti correnti bancari o postali utilizzati per la gestione dell'attività (tali conti, pertanto, dovranno essere utilizzati per compiere prelevamenti per il



pagamento delle spese sostenute e per far affluire obbligatoriamente i compensi riscossi nell'esercizio dell'attività professionale), che dovranno essere dedicati esclusivamente a prelievi e versamenti relativi all'attività esercitata. In questo modo, per la contabilità ordinaria e per quella semplificata le regole che impongono il conto corrente bancario dedicato, da utilizzare solo per prelievi e versamenti relativi all'attività esercitata, si equipareranno;

- che, l'addio al forfait e l'introduzione della determinazione del reddito in via analitica delle partite Iva fino a 65.000 euro consentiranno all'amministrazione potenziali controlli anche su due milioni di professionisti e imprese che per tutto il 2019 non hanno avuto alcun obbligo di rendicontazione e documentazione; in questo modo si supererebbe il "NO" arrivato da Bruxelles sulla possibilità di tracciare i soggetti in regime forfettario (dal 1° gennaio ex forfettari), assoggettandoli all'obbligo della fatturazione elettronica (per "redditi" superiori a 30.000 euro), obbligo su cui la Commissione europea è stata, però, categorica nel ricordare all'Italia che la deroga all'applicazione dell'IVA e a i relativi adempimenti è stata ottenuta solo a condizione di prevedere l'esonero da adempimenti per i contribuenti fino a 65.000 euro di ricavi o compensi ritenuti comunque "minimi";
- che, sono previste sanzioni per l'inottemperanza dell'art. 15 del decreto legge 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 221/2012, dove si prevede l'obbligo per i commercianti e professionisti di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito e di credito, indicando espressamente l'importo della sanzione, l'autorità competente ad irrogare la sanzione e i criteri relativi alla procedura applicabile;
- che, siffatto impianto normativo, oltre ad aggravare l'imposizione fiscale a carico dei professionisti e, in specie, degli avvocati, ripristinando un regime superato nel corso degli anni, introduce nuovi ed intollerabili adempimenti, che incrementano ulteriormente i costi di gestione degli studi, a tutto vantaggio di soggetti terzi e, in particolar modo, del sistema bancario;

Considerato altresì

- che la direttiva europea 2006/112 prevede casi di esclusione e di esenzione dall'IVA di alcuni servizi, nonché casi di aliquote ridotte IVA per alcune **prestazioni di servizi ritenute di particolare valore sociale**, quale è per le sue funzioni di garanzia dei diritti, quella dell'avvocato, onde allo stesso ben potrebbe porsi anche un regime IVA agevolato anziché un sistema di limitata detraibilità dell'IVA sugli acquisti che subisce (si consideri il regime di detraibilità dei costi per l'autovettura, deteriore rispetto ad altre categorie di lavoratori autonomi o imprese che utilizzano in modo pregnante ma non dissimile dall'avvocato l'auto);
- che sono facilmente individuabili alcune **misure da introdursi**, le quali avrebbero anche l'effetto di indurre all'emersione del sommerso e di favorire una cultura della legalità e correttezza fiscale e che non sono dissimili da altre già in essere (quali il meccanismo della detrazione del 55% per il c.d. bonus



ristrutturazioni del 65% per il c.d. ecobonus, che la bozza del decreto fiscale approvato in data 15.10.2019 proroga al 2020 ed ulteriormente incrementa a nuove fattispecie, quali la ristrutturazione delle facciate), laddove nello stesso decreto sono previste forme per indurre alla legalità e correttezza fiscale ben più criticabili quali la "lotteria degli scontrini", da giudicarsi in modo del tutto negativo in quanto non fondate sull'incentivazione di una "sana" contrapposizione di interessi fra le parti contrattuali, ma al contrario volte a propagare ed incentivare una cultura pericolosa del gioco e dell'aleatorietà.;

- che, infine, va tenuto conto della necessità di equiparare il regime fiscale in capo all'avvocato lavoratore autonomo con quello fruibile dalle società di capitali che svolgono la medesima professione;
- che le richieste che si vanno a svolgere sono già ampiamente incluse nei programmi delle Forze di Governo,

Invita il Governo

- a rivedere la manovra finanziaria 2020, riducendo il carico fiscale e specificatamente le imposte sui redditi a carico dei professionisti, anche mediante l'adozione di una *flat tax* sulla base di minori aliquote ovvero mantenendo inalterato il vigente regime, semplificando anziché aggravando il sistema fiscale anche con riferimento agli obblighi formali;
- a rivedere il sistema di deduzione e detraibilità dei costi relativi all'esercizio della professione ed a introdurre misure virtuose quali la deducibilità dal reddito dei costi per le prestazioni legali prestate in tema di diritti di famiglia.

In particolare

Chiede

Al Governo di procedere con speditezza alla approvazione di modifiche al sistema delle deduzioni e detrazioni fiscali per la figura del lavoro autonomo, e di introdurre modifiche agli obblighi formali a costo zero, così meglio indicate

- Introduzione di un regime di deducibilità dai redditi dei costi sostenuto dal privato per le prestazioni legali afferenti materie di chiara rilevanza sociale e, in particolare, in materia di diritti della famiglia;
- Eliminazione dei limiti di deducibilità e detraibilità delle spese per i mezzi di trasporto sostenute nell'esercizio della professione;
- Eliminazione dei limiti di deducibilità per le spese di vitto ed alloggio sostenute nell'esercizio della professione (dal 75% al 100%);
- Eliminazione del tetto massimo di deducibilità per le spese di formazione;
- Aumento dal 1% al 2% del limite di deducibilità delle spese di rappresentanza, o quantomeno equiparando il regime a quello in vigore per il reddito d'impresa;



- Alleggerimento dell'importo della Tari, tramite modifica delle tabelle 3a e 3b dell'allegato 1 al D.P.R. del 27 aprile 1999 n.158, equiparando i costi previsti a carico di "Uffici, agenzie e studi professionali" con quelli previsti per "Banche ed Istituti di credito";
- Aumento del tempo previsto per l'invio della fattura elettronica, rispetto ai 12 giorni solari ora stabiliti, fissandolo a fine mese, onde consentire al professionista non strutturato un congruo spazio temporale per l'adempimento dell'obbligo.

Proclama

lo stato di agitazione della categoria, riservandosi, per l'ipotesi in cui le paventate misure finanziarie dovessero essere definitivamente approvate, di valutare ulteriori e più concrete, rispetto alla mera astensione dalle udienze, forme di protesta, quali la "resistenza fiscale", attraverso il differimento, nel rispetto della vigente normativa, del pagamento dei contributi unificati.

Il Segretario Avv. Vincenzo Ciraolo

Stouth

Il Coordinatore Avv. Giovanni Malinconico

Joseph diver ~

Roma, 18 ottobre 2019

E-Mail: organismocongrassualeforense@gmail.com / Pec: organismocongrassualeforense@pec.it